



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/7/2023



23/110/CU3/C2/C3/C4/C5/C7/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA SUL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N.
69, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DI
OBBLIGHI COMUNITARI DERIVANTI DA ATTI DELL’UNIONE
EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE
PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge in esame con le seguenti proposte emendative e con una forte raccomandazione per la proposta emendativa all’articolo 22.

- 1) Articolo 9.1 (Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)**

Nel comma 1 lettera a), eliminare le parole *“limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi”* dal comma 1-bis che viene inserito nell’art. 6 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285/1992.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa ha la finalità di ampliare l’area nella quale poter applicare le riduzioni di velocità, non limitandola ai tratti stradali che attraversano i centri abitati o in loro prossimità, ma estendendola all’intero tracciato ricadente nel territorio regionale dei tratti stradali ritenuti rilevanti dal punto di vista emissivo.

La misura, infatti, intesa prioritariamente alla riduzione delle emissioni di ossidi di azoto, è funzionale non solo alla riduzione dell’esposizione della popolazione alle concentrazioni di NO₂ in area urbana, ma anche alla riduzione del PM10 secondario, la cui formazione avviene su ampia scala e richiede l’applicazione di misure di contenimento dei precursori gassosi non circoscritte ai centri abitati.

Articolo aggiuntivo

- 2) Articolo 9 bis (Misure per interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell’aria nei limiti previsti dalla normativa. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)**

È aggiunto l’articolo 9 bis:

Le risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45, comma 2 ter del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono incrementate di 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sulle risorse *del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

Relazione illustrativa

La norma mira a rifinanziare gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e per il raggiungimento degli obiettivi climatici, previsti dal DL 13/2023, a valere *fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico*, infatti, l'emendamento prevede che una quota delle risorse stanziata nel sia destinata a rifinanziare il fondo dell'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 per gli interventi volti all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella medesima area con particolare attenzione a sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Gli interventi finora predisposti nelle Regioni del Bacino Padano prevedevano un orizzonte temporale pluriennale che oggi deve considerare anche le prospettive che emergono dalla discussione al Parlamento Europeo della revisione della *Direttiva Qualità dell'aria*. Nei testi in discussione, sono previsti ambiziosi target di riduzione delle emissioni di PM10, PM2.5, e NO2 in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, nonostante i significativi livelli di riduzione degli inquinanti raggiunti in Europa negli ultimi tre decenni, l'inquinamento dell'aria resta un problema rilevante

Inoltre, la tempistica prevista dalla bozza della nuova direttiva appare molto stringente per raggiungere i *target* fissati e non vi sarebbe la reale possibilità di implementare le necessarie azioni coordinate a livello europeo, nazionale e locale.

L'Italia ha chiesto che siano tenute in considerazione le caratteristiche dei singoli Paesi e della presenza di peculiarità di natura orografica e meteorologica che impediscono la dispersione degli agenti inquinanti, come quelle rilevabili nel bacino padano. In tale area, pure in presenza di un solido apparato produttivo, le regioni hanno contribuito ad un significativo miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi anni, ma l'obiettivo di inquinamento "zero" non può prescindere da un sano pragmatismo, che deve essere accompagnato da campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema e da appositi fondi, anche europei, che aiutino le politiche integrate nei territori.

La Commissione per l'ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo ha adottato il 27 giugno 2023 la sua posizione sulla Proposta di revisione della Direttiva sulla qualità dell'aria.

La relazione fissa valori limiti e obiettivi più severi per il 2030 per diversi inquinanti tra cui il particolato (PM10, PM2.5), NO2 (biossido di azoto), SO2 (anidride solforosa) e O3 (ozono) per garantire che la qualità dell'aria nell'UE non sia dannosa per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità (CA 1,1). Il Parlamento, inoltre, ha chiesto che le prossime revisioni della Direttiva garantiscano il pieno e continuo allineamento con le più recenti linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La commissione ENVI ha sottolineato la necessità di aumentare il numero di punti di campionamento della qualità dell'aria. Nei luoghi in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di particelle ultrafini (UFP), nerofumo, mercurio e ammoniaca (NH3), dovrebbe esserci un punto di campionamento per milione di abitanti, superiore a quello originariamente proposto dalla Commissione di uno per cinque milioni solo per UFP (CA6). Nelle aree urbane dovrebbe essere presente almeno un supersito di monitoraggio rappresentativo dell'esposizione della popolazione



urbana generale ogni due milioni di abitanti rispetto a quello ogni 10 milioni proposto dalla Commissione (CA9).

Si è proposto di armonizzare gli indici di qualità dell'aria attualmente frammentati e non intuitivi che coprono l'anidride solforosa, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l'ozono in tutta l'UE. Gli indici devono essere chiari, pubblicamente disponibili e con aggiornamenti orari in modo che i cittadini possano proteggersi durante alti livelli di inquinamento atmosferico (e prima che vengano raggiunte le soglie di allerta) (CA13). Devono essere accompagnati da informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui rischi per la salute associati a ciascun inquinante, comprese informazioni mirate ai gruppi vulnerabili.

È stato proposto che, oltre ai piani per la qualità dell'aria necessari quando i paesi dell'UE superano i limiti, gli Stati membri creino tabelle di marcia sulla qualità dell'aria che definiscano misure a breve e lungo termine per rispettare i nuovi valori limite.

Il Parlamento ha programmato la votazione finale della propria posizione nella sessione plenaria dei prossimi 10-13 luglio.

L'emendamento mira, quindi, accelerare la spesa in quanto interventi e piani sono già stati definiti con Accordo fra Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica e le Regioni interessate al contrario di quanto prevede il comma 498 che indica la necessità prima di appositi decreti da definirsi di concerto con ben 6 ministeri (*decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo*) per le modalità e criteri di utilizzo del fondo quindi anche di specifici "bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico".

Anche la relazione illustrativa della legge 234/2021 evidenziava che per la procedura di infrazione aperta del «Bacino del Po», «il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti Tale direttiva assegna infatti all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure.

Si richiama la necessità di far fronte alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti relativi ai valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10 e per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limiti e alla Sentenza 12 maggio 2022 per non aver adempiuto agli obblighi in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2

Il superamento dei limiti è tuttora in corso.

Si ricordano l'impegno del Parlamento nella risoluzione del Senato (6 – 00188) n.1 – 27 aprile 2021 in relazione all'approvazione del PNRR che considera parte integrante anche le risoluzioni precedenti in particolare la (6 – 00181), n.3 del Senato che approva tra l'altro il parere della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati del 23 marzo 2021, che ha rimarcato l'importanza "di assumere le opportune iniziative dirette alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e del particolato atmosferico dell'area del Bacino Padano." oltre che



la volontà espressa nella risoluzione alla NADEF21 di proseguire nell'attuazione del *Green New Deal*, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica.

Nel caso in cui le iniziative in essere non produrranno miglioramenti rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria (che finora è stata stimata nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

La Commissione europea con la Comunicazione del 22 dicembre sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 gennaio 2023 (serie C 2) ha approvato nuove modalità di calcolo per garantire un effetto dissuasivo del sistema sanzionatorio disposto dall'Unione europea nei casi in cui gli Stati membri non rispettino il diritto Ue e spingerli, alla tempestiva attuazione delle sentenze.

La nuova modalità porta a un importante cambiamento nel calcolo dell'importo delle sanzioni previste dall'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei casi in cui uno Stato membro non adotti le misure necessarie ad eseguire una sentenza della Corte o non comunichi le misure di attuazione. Bruxelles, con il nuovo testo, accantona il parametro sinora utilizzato del peso istituzionale dello Stato membro interessato, per il criterio basato sul prodotto interno lordo in rapporto alla popolazione nel 2020.


La penalità che gli Stati membri sono tenuti a pagare per ogni giorno di ritardo dalla sentenza della Corte con la quale è accertata l'infrazione, si calcola moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità e di durata; il risultato è moltiplicato per un fattore fisso specificato per ogni Stato membro ("fattore n", con funzione dissuasiva) che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda questo fattore l'Italia passa da 2,91 a 3,41. Un cambiamento che porta, a importi più elevati per gli Stati più "forti". Per quanto riguarda la somma forfettaria di riferimento è di 2.800.000 euro sulla quale sono poi calcolate quelle minime riferite a ciascun Paese. Anche in questo caso ci sarà un innalzamento delle sanzioni: se nel 2021, per l'Italia la somma forfettaria minima era di 7.596.000 euro, con la nuova tabella passa a 9.548.000 euro.

I nuovi criteri saranno applicati a tutti i ricorsi avviati dalla Commissione nei confronti di uno Stato membro in base all'articolo 260 del Trattato dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue e, quindi, dal 5 gennaio 2023.

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che, qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

La proposta normativa non comporta oneri per la finanza pubblica, la copertura finanziaria è prevista a carico di risorse già stanziare nel bilancio dello Stato dalla legge 234/2021.



Proposta sostitutiva

3) Articolo 10.1/1¹

(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

All'articolo 10, comma 1, le parole *“e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e altri motivi previsti ai sensi della vigente normativa”* sono sostituite dalle seguenti *“e fatta salva la possibilità per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale di adottare ulteriori limitazioni–per motivi previsti ai sensi della vigente normativa”*.

Articolo 10.1/2


All'articolo 10, comma 1, le parole *“le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre”* sono sostituite dalle seguenti *“non sono ammesse le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, luglio e agosto. È fatta salva la possibilità di adottare deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria.”*.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa formulata al comma 1 ha la finalità di chiarire la portata precettiva della disposizione, già evidenziata con chiarezza dai lavoratori preparatori del DL. Considerando, infatti, che la disposizione è introdotta al fine di evitare l'aggravamento di procedure d'infrazione già accertate a carico dell'Italia sulla qualità dell'aria e che alla condotta prevista dal comma è collegata una disposizione sanzionatoria al comma 4, si ritiene necessario formulare chiaramente la disposizione come divieto. Ciò eviterebbe eventuali dubbi applicativi anche da parte degli organi di controllo, oltre che da parte degli enti (Comuni e Regioni) che possono ulteriormente introdurre disposizioni nei casi previsti dalla norma. Inoltre, la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) è già prevista ai sensi dell'articolo 182, comma 6bis, del D.lgs. 152/2006 (fatto espressamente salvo dal DL). Pertanto, nell'ottica di evitare una sovrapposizione tra quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis e l'art. 10, ci si è limitati a mantenere la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni alle pratiche agricole in questione da parte dei comuni e delle amministrazioni competenti in materia ambientale per ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente, eliminando l'inciso in merito alla possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di adottare deroghe rispetto ai divieti indicati per le situazioni di emergenza fitosanitaria.

Sono altresì state ridefinite le mensilità per le quali vige il divieto indicato. In particolare, il divieto invernale dovrebbe essere previsto da ottobre a marzo in quanto le condizioni meteorologiche di accumulo degli inquinanti si concentrano nel semestre invernale che va dai mesi di ottobre a marzo compresi. Peraltro, restringere tali mensilità comporterebbe adottare una normativa meno restrittiva delle disposizioni già vigenti nel bacino padano con evidenti rischi di inquinamento dell'aria e conseguenti danni alla salute dei cittadini.

¹ Per il comma 1 dell'art. 10 sono stati proposti tre emendamenti: 10.1/1, 10.1/2 e 10.1/3.



Proposta parzialmente ablativa

4) Articolo 10.1/3

All'articolo 10, primo comma, le parole "Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto", sono soppresse.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa formulata per il comma 1 ha lo scopo di estendere a tutte le regioni in cui si verificano superamenti del valore limite per il PM10 la disposizione relativa al divieto di abbruciamento nel periodo definito.

La sentenza della Corte di giustizia dell'UE del novembre 2020 scaturita da tali superamenti riguarda dieci regioni italiane e non solo quelle del bacino padano.

Per questo motivo si propone di estendere tale disposizione anche alle altre regioni coinvolte nell'infrazione.

5) Osservazioni - in subordine qualora gli emendamenti all'art. 10, comma 1 non fossero accolti

Con riferimento all'Art. 10 (Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

comma 1 "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre";

comma 3 "La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo";

Si rileva l'opportunità di tenere in considerazione le disposizioni regionali vigenti riguardanti le pratiche agricole di cui all'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, adottate successivamente all'infrazione n. 2014/2147, in modo da consentire alle Regioni e Province Autonome di prevedere delle deroghe ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 10, comma 1 (deroghe da normativa vigente) e comma 3 (deroghe rispetto all'applicazione territoriale), per assicurare uniformità applicativa e coerenza normativa.

Si rileva altresì l'opportunità di prevedere, fra le deroghe richiamate al comma 1 dell'art. 10, anche quelle legate a "ragioni di carattere fitosanitario", così da consentire alle Regioni e Province autonome di porre in essere gli interventi necessari anche a seguito di disposizioni dei Servizi fitosanitari regionali, pur in assenza di specifici provvedimenti ministeriali.

Proposta sostitutiva

6) Articolo 10.2

L'articolo 10, secondo comma, è sostituito con il seguente "Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive per le pratiche agricole di cui all'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n.



152 del 2006, contenute nei piani di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi, adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ai fini del perseguimento e del rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria nonché per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Relazione illustrativa

Le regioni del bacino padano, ed in particolare il Piemonte, negli ultimi anni hanno attuato il divieto della pratica di cui all'art. 182 comma 6bis del d.lgs 152/2006, su una scala spaziale e temporale molto più estese rispetto a quanto proposto al comma 1. Di fatto il comma 1, nella sua formulazione, indebolisce tali divieti regionali, prospettando una situazione di disallineamento tra le normative regionali e statali. Al fine di salvaguardare gli sforzi compiuti sino ad oggi, allo scopo di ridurre le emissioni primarie di PM10/PM2.5, si ritiene di fondamentale importanza l'inserimento di tale comma. La proposta emendativa si ritiene essere vincolante ai fini dell'espressione del parere.

Proposta parzialmente ablativa

7) Articolo 10.3/1²

Il contenuto dell'articolo 10, terzo comma, è soppresso ed è sostituito con il contenuto del secondo comma originario, ovvero *“La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno”*.

Relazione illustrativa

La proposta parzialmente ablativa del comma 3 dell'articolo 10 si rende necessaria in quanto il comma 2 originario individua già l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ricomprendendo tutti i comuni interessati dai superamenti del valore limite di PM10. Si ritiene, inoltre, che escludere dall'applicazione delle norme indicate le zone montane e agricole svantaggiate comporterebbe una discriminazione per i cittadini ivi residenti che sarebbero sottoposti a una minore tutela della qualità dell'aria e dunque della salute. Inoltre, non è chiaro perché alla condizione di aree agricole svantaggiate si associ l'applicazione di una misura di carattere ambientale. Si precisa inoltre che nelle aree montane, così come individuate all'interno della zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria, il rispetto dei limiti per il PM10 è già raggiunto e dunque sarebbero già escluse dall'applicazione del presente articolo.

Altresì, “traslare” il contenuto del comma 2 al comma 3, privato del contenuto originario, si ritiene opportuno per favorire una lettura più lineare della norma con l'inserimento di eventuali vincoli più restrittivi contenuti nei Piani regionali di qualità dell'aria, ai sensi del d.lgs. 155/2010.

Proposta sostitutiva

8) Articolo 10.3/2

All'articolo 10, terzo comma, l'intero contenuto *“La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno”* è sostituito con il seguente *“Le Regioni di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del*

² Per il comma 3 dell'art. 10 sono stati proposti due emendamenti: 10.3/1 e 10.3/2.



monitoraggio, pubblicano, sul proprio sito internet istituzionale, l'elenco coordinato delle zone interessate dai predetti superamenti del valore limite, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1, nonché delle zone oggetto di disposizioni più restrittive individuate nella pianificazione regionale di qualità dell'aria, di cui al comma 2. Entro la medesima data le predette Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono detto elenco al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della sua pubblicazione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente”.

Relazione illustrativa

La seconda proposta emendativa del comma 3 ha come obiettivo quello di fare in modo che i due elenchi delle zone interessate da eventuali superamenti del valore limite, che devono essere pubblicati dal Ministero e dalle Regioni interessate, nel proprio sito istituzionale, siano coordinati, tenendo conto delle eventuali restrizioni derivanti dai vincoli stabiliti dai propri Piani regionali di qualità dell'aria.

Proposta additiva

9) Articolo 10.5

All'articolo 10, quinto comma, dopo le parole “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti” inserire le seguenti *“o la gestione dei residui vegetali al fine di preservare e migliorare la fertilità del suolo”.*

Relazione illustrativa

Al fine di limitare al massimo le pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione, fortemente impattante in termini di CO2 emessa in atmosfera, il Piano strategico nazionale della PAC 2023-27 (PSP) approvato dalla Commissione Europea prevede a valere della condizionalità (BCAA 3) il divieto di bruciare le stoppie, eccetto in caso di motivi di ordine fitosanitario conclamati, in favore dell'incorporazione delle stoppie e delle paglie di riso nel suolo, incrementandone il contenuto in sostanza organica. Secondo quanto indicato nello stesso PSP, infatti, “prevenire ulteriori perdite di materia organica del suolo ha molteplici effetti: aiuta a mitigare il cambiamento climatico, previene l'ulteriore inquinamento dell'aria e migliora le condizioni e la fertilità del suolo”. Diversi interventi dello sviluppo rurale del PSP (ad es SRA03 “Tecniche lavorazione ridotta dei suoli”, SRA21 “Impegni specifici di gestione dei residui”) incentivano pratiche agricole finalizzate all'impiego dei residui vegetali (stoppie, residui di potatura sminuzzati) per preservare e migliorare la fertilità del suolo.

Si ritiene pertanto opportuno che il DL in oggetto consideri tra le possibili modalità di impiego di detti materiali vegetali, oltre agli utilizzi per fini energetici, anche gli utilizzi finalizzati a preservare e migliorare la fertilità del suolo.

Proposta parzialmente ablativa (con subordinata)

10) Articolo 10.7

All'articolo 10, settimo comma, le parole “e di sviluppo rurale” e le parole “e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027”, sono soppresse.

o, in subordine

Proposta sostitutiva

Articolo 10.7

All'articolo 10, settimo comma, le parole “Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione” sono sostituite dalle seguenti *“Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6*



possono essere presi in considerazione” e le parole “per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità” sono sostituite dalle seguenti “per il periodo 2023-2027 possono assicurare una priorità”.

Relazione illustrativa

In merito alla coerenza dell'incentivazione delle pratiche alternative alla bruciatura nello sviluppo rurale e all'assicurazione delle priorità del finanziamento nell'ambito del PSP 23-27, imposti nel comma 7 si ritiene opportuno trasformare da cogenti a indicazioni di possibilità di finanziamento nell'ambito di questi strumenti.

Si sottolinea che in Lombardia gli abbruciamenti sono nefasti per la qualità dell'aria (QA). La pratica è desueta tranne nel caso di problematiche fitosanitarie per le quali è sempre possibile intervenire. Non si è d'accordo ad avallare alternative che non paiono ridurre il problema, dovendo superare la procedura di infrazione sulla QA, sperando di avere una base comune nazionale né tanto meno trovarsi imposto il finanziamento di tali pratiche.

Peraltro, la percorribilità di tali incentivazioni e di tali priorità va opportunamente conciliata con le leggi regionali vigenti, con le direttive della Commissione Europea sulla qualità dell'aria, e con gli obiettivi del programma PAC condivisi con la Commissione. Inoltre, si ricorda che il numero di modifiche apportabili al programma PAC 2023-2027 è limitato.

11) Articolo 22.1 Proposta emendativa

Comma sostitutivo all'articolo 22 (verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete e distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

Il comma 1 dell'articolo 22 è così sostituito:

“1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4 -bis è sostituito con il seguente: «Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni, contemperandone i maggiori costi unitari.»”

Relazione illustrativa

Con questa riformulazione dell'articolo 23, comma 4 -bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si superano i rilievi mossi dalla Commissione europea in sede di procedura di pre-infrazione (Caso EU Pilot 2022/10193/ENER).

La riformulazione risponde efficacemente alla richiesta della Commissione europea se l'Italia intenda “adottare un'interpretazione formale della disciplina introdotta dall'articolo 114-ter, che precisi l'interpretazione "europeisticamente" orientata e conferisca ad ARERA poteri discrezionali di applicazione”.

La riformulazione, infatti:

- fa esplicitamente salva l'autonoma azione amministrativa di ARERA in materia tariffaria;



- definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 21 della legge 14 novembre 1995, n. 481, quale sia il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità, nello specifico la distribuzione del gas naturale, che corrispondono agli interessi generali del Paese,
- circoscrive e limita tali esigenze di sviluppo unicamente ai comuni montani nella zona climatica più fredda in quanto aree svantaggiate perché ad elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli,

La riformulazione sostiene gli investimenti e l'economia delle comunità montane, quale misura di coesione sociale, come originariamente previsto nell'art. 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La riformulazione è inoltre funzionale agli obiettivi di sviluppo e diffusione del biometano indicati sia nella comunicazione REPowerEU della Commissione europea, che nella missione M2C2 del PNRR.

Uno sviluppo dell'infrastrutturazione nei comuni montani è infatti uno strumento per la diffusione e l'utilizzo dei "green gases". Le comunità montane sono territori a forte connotazione rurale, con numerosi impianti di biogas gestiti anche da cooperative agricole: la presenza di una rete di distribuzione consentirebbe di raggiungere questi impianti, dove convertire il biogas in biometano per poi immetterlo in circolo a vantaggio di tutti gli utenti serviti.

Questa riformulazione, che mantiene in essere il principio originariamente previsto nell'art. 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 del riconoscimento ex lege del beneficio generato agli utenti finali apportato dal servizio di distribuzione del gas nei comuni svantaggiati sotto il profilo energetico (zona climatica F), comporta una semplificazione delle procedure per svolgere le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione negli ambiti territoriali minimi, riducendone anche gli oneri a carico delle stazioni appaltanti e per i comuni; questo in ragione del fatto che verrebbero semplificate le analisi tecniche previste dalla normativa secondaria (Regolamento di cui al DM 226/2011) inerenti la programmazione delle nuove reti nelle aree montane poiché è scontato che nei territori montani sia certo il beneficio generato dalla sostituzione delle fonti energetiche fossili diverse dal metano (gasolio e GPL), oggi utilizzate dai consumatori, che risultano inadatte per soddisfare gli obiettivi della transizione energetica.

Roma, 12 luglio 2023.

